



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 – 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 9149 /REGINT

Palermo, 09/05/2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

Circolare n. __/2018
Informativa

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Polizia Giudiziaria – Codice Penale
Oggetto	Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n.36, recante "Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n.103".

Il Decreto Legislativo n.36 del 10 aprile 2018, pubblicato il 24 aprile 2018, in vigore dal 9 maggio c.a., dà attuazione alla delega contenuta all'art.1, comma 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n.103", apporta **modifiche al regime di procedibilità per una serie di reati.**

Il decreto legislativo in esame consta di **13 articoli** di cui undici riguardano le norme previste dal codice penale, una concerne il regime transitorio e un'altra contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'art.1 interviene sull'**art.61, comma 2, c.p.** prevedendo che la **minaccia grave è perseguibile a querela di parte**, e non più d'ufficio.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.612. Minaccia</p> <p>Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120,336 ss.c.p.p.], con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio (50 c.p.p.).</p>	<p>Art.612. Minaccia</p> <p>Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120,336 ss.c.p.p.], con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio(50 c.p.p.):</p> <p>Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.</p>

L'art.2 prevede la **procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di cui all'art.615, comma 2, c.p.** in tema di *violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale senza le formalità prescritte dalla legge.*



Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.</p> <p>Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [250, 352 c.p.p.], la pena è della reclusione fino a un anno.</p>	<p>Art.615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.</p> <p>Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [250, 352 c.p.p.], la pena è della reclusione fino a un anno [c.p. 31] Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>

L'art.3 modifica il regime della procedibilità, rendendolo a querela di parte, per il delitto di cui all'art.617-ter, comma 1, c.p. in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art. 617-ter.</p> <p>Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato</p>	<p>Art. 617-ter.</p> <p>Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>

L'art.4, rende procedibile a querela della persona offesa il reato di cui all'art.617-sexies, comma 1,c.p. in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.617-sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater</p>	<p>Art.617-sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>



L'art.5 inserisce il regime della punibilità a querela della persona offesa nel reato di cui all'art.619, comma 1, c.p., in tema di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.619.</p> <p>Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.</p> <p>L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza [c.p. 616], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.</p>	<p>Art.619.</p> <p>Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.</p> <p>L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza [c.p. 616], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>

L'art.6 rende procedibile a querela della persona offesa il reato di cui all'art.620 c.p. in tema di indebita rivelazione del contenuto di corrispondenza aperta o di comunicazioni commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.620.</p> <p>Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.</p> <p>L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza [c.p. 616] aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>Art.620.</p> <p>Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.</p> <p>L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza [c.p. 616] aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>

L'art.7 introduce nel codice penale l'art.623 - ter c.p. che preserva la procedibilità d'ufficio per i reati contro la persona, divenuti procedibili a querela della persona offesa ai sensi del decreto in esame, laddove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche se contenute al di fuori del codice penale.

Art. 623-ter

Casi di procedibilità d'ufficio

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'art.8 amplia il regime di procedibilità a querela da parte persona offesa per il reato di truffa aggravata previsto dall'art.640, comma 3, c.p., resta possibile la perseguibilità d'ufficio al ricorrere della



sola circostanza aggravante comune prevista al n.7), dell'art.61 c.p. (danno patrimoniale di particolare gravità).

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.640.</p> <p>Truffa</p> <p>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [649].</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 :</p> <p>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 661] ;</p> <p>2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante .</p>	<p>Art.640.</p> <p>Truffa</p> <p>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [649].</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 :</p> <p>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 661] ;</p> <p>2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p>

L'art.9 estende la perseguibilità su querela da parte della persona offesa al delitto di cui all'art.640-ter c.p., recante frode informatica, limitando la perseguibilità d'ufficio alle sole circostanze aggravanti comuni della c.d. "minorata difesa", di cui all'art.61, n.5, c.p., e soltanto per l'approfittamento di circostanza di persona, pure in relazione all'età ovvero a quella del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art.61, n.7, c.p.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.640-ter.</p> <p>Frode informatica</p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>Art.640-ter.</p> <p>Frode informatica</p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p>

L'art.10 abroga il terzo comma dell'art.646 c.p. recante appropriazione indebita, con la conseguenza che ora il delitto di appropriazione indebita è perseguibile a querela di parte anche se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o ricorre taluna delle circostanze indicate all'art.61, n.11 c.p.



Testo Previgente	Testo Attuale
<p align="center">Art.646. Appropriazione indebita.</p> <p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624] altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 29]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [c.c. 1783], la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61 [c.p. 649]</p>	<p align="center">Art.646. Appropriazione indebita.</p> <p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624] altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 29]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [c.c. 1783], la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61 [c.p. 649]</p>

L'art.11 regola gli **effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale**, introducendo nel codice penale l'**art. 649-bis** recante *casi di procedibilità d'ufficio*. Detto articolo preserva la procedibilità d'ufficio per i reati contro il patrimonio divenuti procedibili a querela nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Art. 649-bis
<p align="center">Casi di procedibilità d'ufficio</p> <p>Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.</p>

L'art.12 riguarda il **regime transitorio in materia di perseguibilità a querela**. Viene posticipato il momento in cui proporre la querela, per quegli illeciti penali oggetto del presente decreto, e se commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n.36 del 2018, da questa data, e sempre che la persona offesa ha avuto notizia del reato commesso ai suoi danni. Se il procedimento è pendente, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.



IL COMANDANTE
Dott. G. Marchese